



7.3 all. 2

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

PEC

Ai Rettori degli Atenei sedi delle Facoltà-Scuole/Dipartimenti di Medicina e Chirurgia

e, p.c. Al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per la formazione sanitaria specialistica

Al Consiglio Universitario Nazionale

Alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale – Ministero della Salute

Alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane

All'ANVUR

All'AGENAS

Al CINECA

OGGETTO: Accreditoamento scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici tornata a.a. 2025/2026.

Come noto, ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. n. 368/1999, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica (ONFSS) con il compito, tra l'altro, di «[...] *determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono* [...]».

Ogni anno il MUR in applicazione delle disposizioni di cui al decreto MUR-Salute 13 giugno 2017, n. 402, e ss.mm. e ii. da avvio al processo di istituzione/attivazione e accreditoamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. A chiusura dell'intero processo di valutazione delle strutture e delle scuole da parte dell'ONFSS, su proposta di quest'ultimo, il Ministero della Salute provvede all'accreditamento delle singole strutture sanitarie costituenti la rete formativa delle scuole con proprio decreto di concerto con il MUR, e successivamente il MUR, con proprio decreto, provvede all'accreditamento delle Scuole di specializzazione nella loro interezza in concomitanza con la loro istituzione/attivazione per l'anno di riferimento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

Tanto premesso, si comunica che nel corso della riunione plenaria dell'ONFSS del 2 febbraio 2026 questa Direzione ha reso noto che è attualmente incardinato presso il Senato della Repubblica (congiuntamente: Atto Sen. n. 186, n. 823, n. 509, n. 890, n. 963, n. 1260, n. 1364, n. 1377, n. 1380) un processo di riforma legislativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante *“Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”* che riguarda, tra gli altri, gli articoli 34 e seguenti, concernenti la formazione dei medici specialistici. Tale processo di riforma impatterà normativamente anche sul decreto MIUR – Salute del 4 febbraio 2015, n. 68 (e ss. mm. e ii.), recante il *“Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”* emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e sul decreto MIUR - Salute 13 giugno 2017, n. 402 (e ss. mm. e ii.) recante la *“Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”* che necessiteranno di aggiornamento e adeguamento.

Inoltre, si rende noto che con Decreto del Segretario Generale del MUR prot. n. 163 del 06/02/2026 è stato istituito, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, il *“Tavolo tecnico per la riforma della formazione medica specialistica”* con l'obiettivo di supportare il Ministero dell'Università e della Ricerca nel miglioramento continuo della formazione medica specialistica e nel rafforzamento del raccordo tra università, Servizio Sanitario Nazionale e ingresso nel mondo del lavoro medico, che costituirà ulteriore occasione per definire proposte condivise anche finalizzate all'evoluzione del quadro normativo.

Ciò premesso, questa Direzione ha ritenuto opportuno valersi delle rappresentate circostanze per avviare e condurre un'attività di revisione e aggiornamento degli aspetti tecnici della Piattaforma telematica CINECA “Banca Dati OFFs”, allo scopo di ridurre progressivamente la complessità e raggiungere una maggiore efficienza operativa nei processi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. A tal riguardo, con nota prot. n. 1118 del 18/03/2026, si è provveduto alla individuazione, istituzione e nomina di taluni Gruppi di Lavoro, composti da diverse figure con esperienza nel settore della formazione medica specialistica.

Per quanto sopra esposto, si comunica che per il corrente anno accademico i dati dell'Anagrafica AGENAS delle strutture sanitarie (e dei relativi volumi assistenziali) presenti in banca dati OFFS sono i medesimi dello scorso anno, aggiornati al 31/12/2023, e si dispone quanto segue:

- A) **sono prorogati**, per l'anno accademico 2025/2026, gli accreditamenti “pieni” già concessi per l'anno accademico 2024/2025;
 - A.1) **sono altresì prorogate**, e pertanto non saranno sottoposte ad accreditamento, le Scuole che, pur registrando delle modifiche agli standard, ai requisiti e agli indicatori di cui al D.I. n.402/2017, mantengono tuttavia la conformità ai predetti parametri;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

B) sono esclusi dalla proroga:

- gli accreditamenti “provvisori” legati alla conformità agli standard di cui all'allegato 1 del D.I. n.402/2017 già concessi per l'anno accademico 2024/2025;
- le scuole di specializzazione che nell'a.a. 2024/2025 hanno ottenuto “accredimento provvisorio” per ragioni differenti dalla conformità agli standard, dunque per ragioni connesse a requisiti disciplinari e a indicatore ANVUR o ad altre motivazioni;

Le predette scuole dovranno sottoporsi alla procedura di accreditamento per l'a.a. 2025/2026 al solo fine della verifica del superamento delle ragioni che hanno portato allo stato di provvisorietà (al tal riguardo, i parametri e i volumi di attività assistenziali dell'anno solare 2023 dovranno essere integrati dai dati utili per la valutazione del superamento delle criticità dell'accREDITAMENTO provvisorio);

C) sono, altresì, escluse dalla proroga, e pertanto saranno sottoposte ad accREDITAMENTO:

- le Scuole che non posseggono più la conformità agli standard o ai requisiti, e agli indicatori di cui al richiamato D.I. n.402/2017, i cui Rettori a norma dell'art. 5, c. 2, lett. b) del medesimo decreto devono darne formale comunicazione all'Osservatorio;
- le Scuole per le quali sono intervenute modifiche alla rete formativa rispetto ai carichi dello scorso anno (aa. 24/25). Le certificazioni ospedaliere da produrre saranno soltanto quelle finalizzate alla modifica della rete formativa. Per le restanti unità operative si potrà utilizzare la certificazione già prodotta per lo scorso accREDITAMENTO e già reperibile in Banca Dati, salvo modifiche intercorse ai parametri degli standard inseriti lo scorso anno;

D) le Scuole di specializzazione di nuova istituzione, nonché le scuole che nell'anno accademico 2024/2025 non hanno superato l'accREDITAMENTO ministeriale possono presentare istanza di accREDITAMENTO per l'anno accademico 2025/2026 e l'accREDITAMENTO è valutato dall'Osservatorio nazionale utilizzando i parametri ed i volumi di attività assistenziali dell'anno solare 2023.

Ferme le disposizioni di proroga, si precisa quanto segue:

- ✓ Per le Scuole che hanno superato l'accREDITAMENTO e sono state attivate nella scorsa tornata, per le quali si intende richiedere l'attivazione anche per l'a.a. 2025/2026, gli Atenei sono tenuti a presentare ugualmente istanza. In questo specifico caso, tenuto conto che i dati dell'Anagrafica AGENAS delle strutture sanitarie (e dei relativi volumi assistenziali) presenti in banca dati OFFS sono i medesimi dello scorso anno (aggiornati al 31/12/2023), per tali scuole i dati delle strutture, degli standard e dei requisiti assistenziali sono direttamente reperibili in piattaforma e non dovranno essere ricaricati da codesti Atenei. Resta comunque necessario comunicare eventuali modifiche della rete formativa (*v. lett. c sopra*) rispetto ai carichi dello scorso anno, utilizzando la medesima certificazione già prodotta lo scorso anno in Banca Dati. **Per tali modifiche alla rete formativa sarà necessario attivare dalla piattaforma appositi ticket al CINECA.**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

- ✓ È fatta salva, chiaramente, l'autonomia dell'Ateneo di decidere di non volere attivare per l'a.a. 2025/2026 talune delle proprie scuole già istituite, per le quali comunque non dovrà essere presentata alcuna istanza;
- ✓ Le Scuole che non posseggono più la conformità ai soli requisiti disciplinari e ad indicatore ANVUR, saranno sottoposte alla procedura di accreditamento per l'a.a. 2025/2026 limitatamente a tali parametri;
- ✓ All'interno della Banca Dati, a conferma di quanto presente rispetto ai caricamenti dello scorso anno e per i nuovi, nonché per le fattispecie di cui alle lettere a) e a.1), sarà previsto l'inserimento di una specifica dichiarazione con la quale si attesta, ai sensi della normativa vigente, la veridicità di tutte le informazioni inserite nella Banca dati e che i dati e le informazioni presenti sono conformi a quelle contenute negli atti in possesso dell'Ateneo e di cui l'Ateneo si assume la responsabilità.

Ciò posto, al fine di consentire - laddove dovute - le operazioni di caricamento per le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2025/2026, la relativa banca dati dell'offerta formativa sarà disponibile per la compilazione e per l'invio delle istanze al MUR da parte di codesti atenei

da martedì 21 aprile 2026 a lunedì 18 maggio 2026

Codesti spettabili Atenei potranno accedere alla piattaforma, come di consueto, tramite il seguente indirizzo <https://offs.mur.gov.it> e utilizzando le credenziali già fornite negli anni precedenti ai Rettori per mail dal CINECA.

Nel caso di nuove istituzioni, oltre alle procedure di accreditamento previste dal D.I. n. 402/2017, gli Atenei dovranno, altresì, caricare in piattaforma anche l'ordinamento didattico del corso di studio che verrà sottoposto all'approvazione del CUN, in tempo utile a consentire l'eventuale adeguamento da parte dell'Ateneo alle eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dal CUN a seguito di esame. Codesti Atenei, potranno, dunque, presentare le relative istanze tramite la apposita piattaforma informatica avendo cura, con riguardo alla specifica parte relativa all'accREDITamento, di caricare *ex novo* i dati delle strutture, degli standard e dei requisiti per tutte le scuole, che saranno così inviati tramite piattaforma al MUR che li sottoporrà all'ONFSS per le conseguenti valutazioni.

Al riguardo si ricorda che, sempre nell'ottica di semplificazioni delle procedure *on line*, la piattaforma già da tre anni è stata modificata in modo da non rendere più necessario da parte degli Atenei il caricamento dei pdf di lettere a firma del Rettore contenenti le varie richieste formali su standard, requisiti e ordinamenti, ciò in quanto le varie richieste che gli atenei intendono presentare al MUR per l'a.a. 2025-2026 saranno inviate dal Rettore o suoi delegati autorizzati alla compilazione, direttamente



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

tramite la piattaforma utilizzando le apposite funzionalità, accedendo a Sistema tramite le credenziali del Rettore.

La piattaforma già da tre anni è stata, altresì, aggiornata in modo da essere in grado di generare automaticamente i report riepilogativi di quanto formalmente richiesto a sistema dall'Ateneo.

Si raccomanda, pertanto, di non trasmettere le richieste al di fuori della piattaforma (cioè per PEC o mail) perché le richieste formulate al di fuori della piattaforma non saranno prese in considerazione.

Laddove fossero riscontrati problemi di invio delle richieste tramite le apposite funzionalità disponibili in piattaforma, gli Atenei dovranno segnalare tempestivamente la circostanza al CINECA tramite l'invio di apposito ticket alla url https://offs.mur.gov.it/web/support_jira.php. Il CINECA provvederà, altrettanto tempestivamente, a risolvere la problematica per consentire la presentazione da parte dell'ateneo delle domande di accreditamento/attivazione o di nuova istituzione.

Al riguardo si rammenta che – parimenti a quanto già accaduto nei precedenti anni - le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private che dovranno essere selezionate dagli Atenei per la costruzione della rete formativa delle scuole di specializzazione sono già precaricate nella piattaforma informatica sulla base dell'anagrafica AGENAS delle strutture aggiornata al 31/12/2023.

Pertanto non è prevista la possibilità di inserire manualmente unità operative afferenti alle discipline dell'area medica e dell'area chirurgica che non sono già presenti in banca dati.

Si potrà, invece, procedere all'inserimento manuale di unità operative afferenti all'area dei servizi.

Per l'inserimento manuale delle unità operative non presenti nell'anagrafica AGENAS, si precisa che già dallo scorso anno è richiesto agli Atenei di dichiarare che la struttura proposta risulta regolarmente accreditata e contrattualizzata con il SSN, mediante spunta associata alla seguente dichiarazione "*Dichiaro che la struttura è accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale*". Tale dichiarazione sarà attestata dallo stesso ente sanitario di interesse nell'apposito modulo redatto secondo il *format* scaricabile dal sito MUR alla pagina https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/lofferta-formativa-titoli-rilasciati/scuole-di-specializzazione/AccreditamentoSSM_25-26 che servirà anche per certificare tutti gli altri standard previsti dal D.M. n. 402/2017.

Come già precisato poc'anzi, l'Anagrafica delle strutture sanitarie (e dei relativi volumi assistenziali) che verrà messa a disposizione da AGENAS in banca dati OFFS risulterà **aggiornata al 31/12/2023**.

Nella sezione degli standard assistenziali per alcune voci saranno, dunque, già visibili i volumi delle prestazioni (riferite all'anno 2023) ricevuti da AGENAS per ogni singola unità operativa, volumi ai quali gli Atenei dovranno attenersi.

A tal proposito, l'Ateneo che ravvisi in banca dati uno scostamento e/o una difformità tra i dati dei volumi assistenziali aggiornati al 2023 in proprio possesso e i dati dei volumi assistenziali forniti da AGENAS o che ne ravvisi la mancanza, potrà direttamente inserire i dati in proprio possesso, facendo riferimento ai volumi aggiornati all'anno 2023, ferma restando la necessità di procedere al contestuale caricamento del documento di budget o di altro idoneo documento rilasciato all'Ateneo da parte dell'Ente



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

ospedaliero, provvisto di firma e timbro da un rappresentante apicale dell'Ente sanitario medesimo, che certifichi e attesti per conto dell'Ente in modo inequivocabile i diversi dati dei volumi assistenziali posseduti. Ciò al fine di consentire le opportune verifiche da parte dell'ONFSS.

Ai fini del raggiungimento degli standard assistenziali (volumi di ricoveri, interventi, ecc.) è confermata anche per l'a.a. 2025/2026 la possibilità per gli Atenei di far convergere in strutture sovraordinate più unità operative complesse o unità operative semplici dipartimentali comprese in un'area omogenea dal punto di vista disciplinare e afferenti ad uno o più presidi ospedalieri della stessa azienda sanitaria. La struttura sovraordinata viene, quindi, intesa come aggregazione di più unità operative con riferimento a uno o più presidi ospedalieri della stessa azienda sanitaria e non, invece, a presidi ospedalieri di aziende sanitarie diverse.

Ciò detto, si rammenta che il sistema informatico presente in banca dati già da diversi anni consente l'inserimento in una sovrastruttura di più unità operative non solo nel caso in cui le stesse afferiscano a un unico presidio ospedaliero, ma anche nel caso in cui le unità operative che convergono in una struttura sovraordinata afferiscano a più presidi di una stessa Azienda ospedaliera (già dal alcuni anni, dunque, non è più necessario che gli Atenei segnalino questa seconda circostanza a sistema nelle note).

Così come accaduto per le precedenti tornate, entro circa una settimana dalla chiusura della banca dati, e in specifico **entro venerdì 22 maggio 2026**, gli Atenei dovranno, altresì, procedere al caricamento delle nuove convenzioni relative alle strutture oggetto di valutazione nell'apposita sezione della banca dati, comunicando altresì quelle non più attive.

Nel caso in cui le citate convenzioni siano ancora in corso di perfezionamento, l'Ateneo dovrà procedere al caricamento, entro la medesima data, di apposita lettera di intenti redatta secondo il consueto *format* scaricabile dal portale della banca dati stessa. A tal proposito si rappresenta che non saranno prese in considerazione lettere di intenti che non siano state caricate nell'apposita procedura informatizzata.

Al fine di consentire maggiore contezza in ordine agli aspetti di criticità che hanno portato all'accREDITAMENTO provvisorio di talune scuole, saranno visualizzabili nell'ambito della banca dati relativa agli aa.aa. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 2024/2025 le valutazioni emesse dall'Osservatorio sui diversi parametri unitamente alle relative motivazioni.

Si rammenta che, ai sensi del D.I. n. 402/2017, l'ONFSS proporrà ai competenti Ministeri l'accREDITAMENTO delle strutture da inserire nella rete formativa delle scuole di specializzazione nonché la relativa approvazione di queste ultime solo laddove esse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti di idoneità e agli indicatori di *performance* formativa di cui all'allegato 4 del D.M. n. 402/2017.

In caso di mancato superamento della procedura di accREDITAMENTO da parte di alcune scuole, queste ultime non saranno recuperate *ex post* dal MUR mediante meccanismi di aggregazione con altre scuole accreditate, in quanto l'aggregazione tra scuole è un istituto da intendersi ormai superato con l'entrata in vigore del D.M. n. 402/2017.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

Eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o all'attivazione di scuole da parte di un Ateneo in collaborazione con altri Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando dunque all'attenzione del MUR e dell'ONFSS un'unica proposta di accreditamento di un'unica scuola, che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola scuola (scuola che, in ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all'Ateneo che ne ha richiesto l'istituzione e/o l'attivazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.M. 4 febbraio 2015, n. 68).

Si rammenta che la rete formativa della scuola di specializzazione così come accreditata per l'a.a. 2025/2026 è da intendersi riferita a tutti gli anni di corso attivi nell'a.a. 2025/2026 e non alla singola coorte che prenderà avvio nel suddetto a.a.

Con riguardo in particolare alla sussistenza dei requisiti assistenziali delle reti formative ai fini dell'accREDITAMENTO/attivazione delle scuole, di cui alle tabelle presenti per ogni tipologia di scuola nella sezione "*Requisiti specifici di idoneità della rete formativa*" dell'allegato 2 del Decreto MIUR-Salute n.402/2017, si ricorda la nuova formulazione dell'art. 3, comma 4, del decreto n.68/2015, introdotta dal decreto MUR-Salute n.138/2023, in ragione della quale vi è l'obbligo per gli Enti ospedalieri di mettere a disposizione delle attività specificamente svolte dai medici in formazione **«il 100% dell'attività annualmente svolta nella struttura»**.

Da ultimo si ricorda che, a mente di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 e 2 del D.M. n. 68/2015, nella parte in cui prevede che *«le Scuole di specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici, aventi sede presso le Università, devono afferire alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti Universitari»*, il sistema non consentirà il caricamento di istanze di istituzione di scuole di specializzazione che non possiedano tale caratteristica.

Si rammentano, infine, le novità introdotte, già da alcuni anni, dal decreto MUR-Salute n.138/2023, e si forniscono al riguardo i seguenti chiarimenti per ciò che concerne i **requisiti disciplinari**.

Gli Atenei devono provvedere all'inserimento, nell'apposita area "*Requisiti specifici*" della singola scuola, e per tutte le scuole, nella sezione denominata "*Requisiti disciplinari*", dei nominativi dei docenti **in servizio al 1° novembre 2026** in funzione dell'avvio dell'a.a. 2025/2026 delle scuole di specializzazione, con particolare riferimento:

- a) al nominativo del professore universitario, appartenente al settore scientifico-disciplinare di riferimento della singola tipologia di scuola cui è attribuita la Direzione della scuola stessa. A tal proposito si ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 3 del D.M. n. 68/2015, come modificato dal Decreto n.138/2023, prevede che *«la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa”.

Al fine di garantire la qualità della formazione erogata dalle scuole, si rammenta che il ruolo di Direttore di una scuola di specializzazione dovrà essere di norma ricoperto presso una sola scuola di specializzazione.

- b) ai nominativi dei docenti universitari impegnati nella scuola indicandone i settori scientifico-disciplinari di inquadramento, relativamente ai soli settori scientifico disciplinari obbligatori e irrinunciabili previsti nell'allegato 2 del D.M. n. 402/2017 nella scheda dei requisiti disciplinari di ogni rispettiva scuola di specializzazione.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 68/2015 il corpo docente delle scuole di specializzazione deve essere costituito da professori di ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture extra-universitarie appartenenti alla rete formativa della scuola e che il medesimo articolo, al comma 2, prevede che *«il corpo docente deve comprendere, di norma, almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.»*

Al riguardo si evidenzia che con il decreto MUR-Salute n.138/2023 il richiamato comma 2 dell'art. 4 è stato integrato prevedendo espressamente che :

- la figura del ricercatore a tempo determinato di tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010 , n. 240 in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola,
- la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola,
- e la figura del professore straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge n. 230/2005 (caricando nell'apposito campo note della singola scuola la documentazione comprovante la durata dell'incarico)

sono computabili ai fini del raggiungimento del requisito della presenza di almeno due professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico o dei settori scientifico-disciplinari specifici della scuola.

Il nuovo comma 2 specifica, altresì, che nel caso di docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2020 n. 240 *“gli stessi sono computabili esclusivamente nell'Ateneo dove svolgono attività superiore al 50%.”*

Infine, sempre al comma 2 viene precisato che in tutti i casi sopra specificati resta fermo il fatto che *“almeno uno dei due docenti di riferimento deve comunque essere un professore di ruolo”*.

Al riguardo si rammenta che, analogamente alla precedente tornata di accreditamento, in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti disciplinari e del corpo docente della scuola di specializzazione potrà tenersi conto non già del solo Ateneo presso cui la scuola è istituita ma



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

anche di tutti gli altri Atenei coinvolti nella rete formativa e quindi con riferimento alla rete formativa intesa nel suo complesso. A tal proposito, al fine di consentire a codesti Atenei di sottoporre a valutazione un unico corpo docente, costituito dall'insieme dei docenti del settore scientifico-disciplinare delle università firmatarie dell'accordo di collaborazione, si comunica che è disponibile una specifica funzionalità nella banca dati dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione che consente agli Atenei interessati di inserire come docenti della propria scuola anche personale in servizio presso uno o più degli Atenei facenti parte della rete formativa della scuola.

Inoltre si segnala che in occasione della seduta plenaria dell'11 dicembre 2024, l'ONFSS ha assunto una specifica deliberazione con riguardo al **requisito del triennio nel contratto da parte del RTT** di cui di cui all'art. 24 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36. Nello specifico l'ONFSS ha stabilito che in sede di prima applicazione del D.I. n.138/2023 (atteso anche che la questione è destinata naturalmente a non presentarsi più con la piena entrata a regime del RTT), per i RTT il requisito del periodo di servizio pari a "tre anni nel contratto" è riconosciuto come sussistente anche laddove esso sia stato in tutto o in parte maturato come titolare di contratto da ricercatore universitario di tipo a (RTDa) o di assegnista nei termini peraltro già indicati dalla normativa sull'Abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 29-06-2022 n.79 come modificata dal decreto legge 30 aprile 2022 n.36, art. 14 comma 6-duodevices (tre anni come assegnista valevoli come massimo due anni di RTT e tre anni come RTD-A valevoli come tre anni di RTT).

- c) all'indicazione dei docenti a contratto, già in essere, impegnati nelle attività della scuola, indicando, laddove possibile, l'inquadramento in specifici settori scientifico-disciplinari.

La banca dati prevede un apposito spazio (Sezione "*note per la scuola*" presente nella maschera iniziale di ogni specifica scuola) all'interno del quale caricare eventuali deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure di reclutamento idonee e necessarie al raggiungimento dei predetti requisiti di docenza nell'a.a. 2025/2026 relativamente alla figura dei Professori di prima o seconda fascia (a titolo esemplificativo: delibera del dipartimento su chiamata del candidato vincitore, o delibere del CdA su data di presa servizio, o pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando per Professore già emanato, o decreto rettorale di indizione del bando per Professore, o delibera del CdA di approvazione dell'emanazione bando per Professore, ecc.). A tal proposito, l'Osservatorio valuterà la suddetta procedura concorsuale per posto di Professore universitario ai fini dell'eventuale accreditamento provvisorio esclusivamente nel caso in cui sia prevista la presa di servizio del Professore entro il 1° novembre 2026. Si precisa, altresì, che in tal caso, fermi restando i requisiti richiesti dalla normativa vigente, l'eventuale accreditamento provvisorio potrà essere concesso al massimo per un anno e non sarà ripetibile per la tornata di accreditamento successiva nel caso in cui la criticità permanga in relazione alla medesima procedura concorsuale.

L'invio informatizzato delle istanze relative alle scuole di specializzazione sarà possibile mediante accesso nella sezione "**Invio al MUR**", sia per quanto riguarda la proposizione di eventuali nuovi ordinamenti didattici sia per quanto riguarda gli standard e i requisiti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

Ai fini della compilazione si ricorda che sarà necessario selezionare la specifica scuola di specializzazione, inserire il nominativo del Direttore o del docente proponente, quest'ultimo per le scuole di nuova istituzione, e dei docenti, e quindi procedere con la chiusura della scheda di ogni scuola, chiusura necessaria per l'invio dei suddetti dati al Ministero.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo del sito *offs.miur.it* si rimanda alle istruzioni tecniche disponibili per gli Atenei sul sito stesso nonché alle note ministeriali consultabili accedendo alla medesima piattaforma. In caso di necessità di segnalazioni o richieste di chiarimenti, si invita a contattare i riferimenti disponibili sulla piattaforma informatica.

Si precisa che l'inserimento di tutte le suddette informazioni in modo completo ed esaustivo per tutte le scuole di specializzazione rappresenta un elemento indispensabile ai fini della loro eventuale attivazione.

Si informano, inoltre, codeste Università che, terminate le operazioni in banca dati, l'ONFSS procederà alla verifica degli standard, dei requisiti e degli indicatori di *performance* di attività formativa di cui all'allegato 4 del D.M. n. 402/2017 sulla base delle informazioni fornite dalle due Agenzie nazionali di riferimento in indirizzo, ovvero ANVUR e AGENAS (con riguardo ai volumi assistenziali al 31.12.2023), ciascuna per la rispettiva competenza.

Infine, si comunica che su iniziativa di questa Direzione Generale, è prevista una indagine conoscitiva concernente l'organizzazione delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai medici da sottoporre ai Direttori di Scuola di Specializzazione tramite un questionario anonimo **obbligatorio**. A tal fine, sarà fornito agli Atenei, su Piattaforma Banca Dati OFFs, il relativo Link di accesso da trasmettere ai Direttori delle singole Scuole di Specializzazione (così come indicati all'interno della Piattaforma Banca Dati OFFs).

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Massimo Miscusi

MISCUSI MASSIMO
MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
16.04.2026 17:09:20
GMT+01:00

